

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 14 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA “B” CON PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CON RISERVA DI N. 1 POSTO AI SENSI DELLA L. 68/1999

ART. 1

OGGETTO

1. È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 14 posti a tempo pieno e indeterminato di categoria “B” con profilo professionale di “Collaboratore amministrativo contabile”, con la seguente assegnazione:

- a. N. 3 unità presso gli uffici della Federazione Nazionale degli ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) di cui n. 1 riservato ai sensi della L.68/99
- b. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Bergamo
- c. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Brescia
- d. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Ferrara
- e. N. 2 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Frosinone
- f. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Modena
- g. N. 2 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Napoli
- h. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Reggio Emilia
- i. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Sassari
- j. N. 1 unità presso gli uffici dell’Ordine delle professioni Infermieristiche (OPI) di Torino

2. Il contenuto del profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo contabile”, in termini di attività e competenze, è riportato nell’Allegato “A” – Contenuti del profilo.

3. La riserva, di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n.68, opera in favore dei candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della L. 68/99:

- a. alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità nonché alle persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n.222;
- b. alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c. alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382 e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
- d. alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

4. La riserva, di cui al comma precedente, opera per il primo candidato, in base all’ordine di graduatoria, che rientri in una delle categorie protette di cui all’articolo 18 della l. 68/99 ed il posto sarà assegnato alla Federazione. Il posto eventualmente non coperto, per mancanza di concorrenti o di idonei appartenenti alle categorie protette non sarà attribuito.

5. Ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è la Dottoressa Ilenia Granato.

6. La FNOPI garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi del D. Lgs. 11.04.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28.11.2005, n. 246" e s.m.i..

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici:

- a) cittadinanza italiana con le precisazioni di cui ai commi 3 e seguenti;
- b) età non inferiore agli anni 18;
- c) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
- d) non essere stati condannati all'interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- e) non essere stati destituiti dall'impiego, dichiarati decaduti, dispensati per insufficiente rendimento ovvero licenziati disciplinarmente da una Pubblica Amministrazione;
- f) possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado.

2. Salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

3. Possono accedere a tutti i posti degli organici della FNOPI e degli OPI, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, a parità di requisiti e purché abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertare nel corso dello svolgimento delle prove:

- a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- b) i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- c) i cittadini di paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

4. I cittadini di cui al comma 3 devono essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani e, fatta eccezione per quelli di cui alla lett. c), godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza. L'equiparazione dei titoli di studio è effettuata in base alle disposizioni statali vigenti.

5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 3

DOMANDE DI AMMISSIONE

1. Nella domanda di ammissione, compilata esclusivamente facendo riferimento al form sul link <https://selezione.pa.randstad.it/collaboratoreamministrativofnopi> il candidato deve dichiarare:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo e-mail o di P.E.C. (Posta elettronica certificata personale) e recapito telefonico. Specificherà inoltre l'indirizzo presso il quale devono pervenire tutte le comunicazioni ufficiali inerenti alla presente procedura concorsuale, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità;
- b) di possedere la cittadinanza italiana, ovvero di trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 2 commi 3 e seguenti del presente bando;
- c) di essere iscritto nelle liste elettorali di un Comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) di non essere stato condannato all'interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- e) le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne penali;
- f) di non essere stato destituito dall'impiego, dispensato per insufficiente rendimento, licenziato disciplinarmente da una pubblica Amministrazione;

- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, limitatamente ai candidati di sesso maschile nati fino al 1985, soggetti a tale obbligo in base alle disposizioni vigenti nel tempo;
- h) il possesso del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 comma 1, lett. f);
- i) il possesso dei titoli che danno diritto alla riserva di cui all'articolo 1, comma 3 opportunamente documentati ed esplicitati con apposita dichiarazione (da allegare all'istanza); il tipo di ausilio necessario per sostenere gli esami e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari ed eventuale richiesta di esonero dalla prova preselettiva, in caso di svolgimento della stessa, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 20 della legge 104/92 che disciplina che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per un concorso pubblico;
- j) l'eventuale situazione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario per sostenere gli esami e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari;
- k) l'eventuale situazione di DSA, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 bis del DL80/2021 e del decreto interministeriale 12 novembre 2021, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale della ASL o da equivalente struttura pubblica (da allegare all'istanza). A tal fine il candidato potrà richiedere il tipo di strumento compensativo per sostenere le prove, ovvero di sostituire le prove scritte con un colloquio orale, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per le prove (da dichiarare con apposito modulo allegato al bando). La richiesta sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice che verrà nominata;
- l) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli espressamente indicati nell'art. 5 del DPR 487/94.

2. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, per i candidati che dichiarino le situazioni di cui alle lettere i) o k), è determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo assegnato per ciascuna prova.

3. Il candidato cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea deve inoltre dichiarare:

- a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza armonizzando tale dichiarazione in relazione all'ordinamento vigente nello Stato stesso (in sostituzione della dichiarazione di cui alla lett. d) del precedente comma 1);
- b) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. Eventuali documenti o dichiarazioni richiesti dal bando devono essere allegati e redatti con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di autocertificazione.

5. Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, deve essere allegata – ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

6. La domanda dovrà pervenire entro il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Le domande che perverranno oltre tale termine saranno escluse dal concorso.

7. Nelle ipotesi di falsità delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda di ammissione al concorso, in sostituzione delle relative certificazioni o degli atti di notorietà, si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000.

8. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

9. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 50,00 (cinquanta/00 euro), tramite la piattaforma PagoPA, raggiungibile al seguente link: <https://federazionenazionale.opi.pluginpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAnimo>

ART. 4

INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA, AMMISSIONE, ESCLUSIONE.

1. Qualora dall'esame della domanda, la stessa risulti priva di una delle dichiarazioni attestanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede integrazione all'interessato, fissando un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, il candidato è escluso dalla selezione.

2. È ammessa la sola integrazione di documenti e dichiarazioni riferiti a elementi già espressamente elencati nella domanda di partecipazione.

3. Sono esclusi dalla selezione, senza richiesta d'integrazione:

- a. i candidati la cui domanda di ammissione sia pervenuta oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.;
- b. i candidati che nella domanda di ammissione abbiano reso dichiarazioni dalle quali risulti in modo evidente la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali o specifici richiesti.

4. L'omessa dichiarazione, entro la data di scadenza del bando, dei titoli che danno diritto alla riserva di cui all'articolo 1, comma 3, esclude il candidato dal beneficio.

5. Alla verifica dei requisiti di ammissione dei singoli candidati che hanno presentato domanda in conformità a quanto prescritto dal bando o che l'abbiano successivamente integrata ai sensi del precedente comma 1, provvede il Responsabile del Procedimento.

6. In sede di istruttoria sono esaminate anche le dichiarazioni relative alle eventuali condanne penali. L'eventuale esclusione del candidato dalla procedura è valutata in relazione alla tipologia e alla gravità del reato commesso.

7. L'esclusione dal concorso può essere disposta, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti dal bando, con atto motivato del dirigente competente. L'elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI – Amministrazione trasparente sezione "Bandi di concorso", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

8. Tutti i candidati sono ammessi con riserva in attesa dell'accertamento, da parte della competente struttura, della effettiva regolarità e completezza della domanda di partecipazione. L'ammissione con riserva è relativa all'eventuale preselezione a seguito della quale si procederà all'istruttoria delle domande e alla conseguente ammissione o esclusione.

ART. 5

PRESELEZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una preselezione ai fini dell'ammissione dei candidati alle prove, qualora il numero di domande di ammissione alla selezione sia superiore alle n. 200 (duecento) unità.

2. Detta eventuale prova si svolgerà secondo le seguenti modalità: verranno predisposte n. 3 (tre) tracce contenenti n. 15 (quindici) quesiti a risposta multipla che verteranno sulle seguenti materie:

- a. Elementi di Diritto amministrativo
- b. Elementi di Diritto tributario
- c. Elementi di Normativa in materia degli Ordini delle professioni infermieristiche
- d. Elementi di Contabilità pubblica
- e. Elementi di Contratto nazionale di lavoro delle Funzioni Centrali con particolare riferimento agli istituti giuridici ed al trattamento economico
- f. Elementi di Normativa applicabile agli acquisti di beni e servizi da parte degli Enti Pubblici non economici
- g. Elementi di Sistemi di controllo di gestione e modelli per la misurazione e la valutazione della performance e dei risultati

3. Per ogni quesito verranno fornite n. 3 (tre) risposte delle quali solo una sarà quella esatta.

4. I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente:

- Per ogni risposta esatta = PUNTI 2
- Per ogni risposta non data = PUNTI 0
- Per ogni risposta errata o multipla = PUNTI -1;

5. I candidati dovranno presentarsi nel luogo e nell'ora indicati muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. La mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso.

6. Il tempo di espletamento della prova sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo e non saranno ammessi in aula computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione con

l'esterno. Il concorrente che contravviene alle predette disposizioni sarà escluso dal concorso.

7. Saranno ammessi a partecipare alle successive prove d'esame i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 comunque nel limite massimo di 100 unità, nonché quelli eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione.

8. La graduatoria, formulata sulla base dei risultati della prova preselettiva, sarà valida esclusivamente ai fini della successiva ammissione alle successive prove di esame e non sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito.

9. L'elenco dei candidati non ammessi e l'elenco di quelli ammessi a sostenere le prove concorsuali è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI – Amministrazione trasparente sezione "Bandi di concorso", entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, prima dello svolgimento della prima prova scritta ed ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione personale.

ART. 6

COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

1. La decisione dell'Amministrazione di avvalersi della facoltà di effettuare la preselezione, il diario delle prove e la sede ove le stesse si svolgeranno, saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della FNOPI nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

2. Tutte le informazioni inerenti alla presente procedura concorsuale, pubblicate sul sito istituzionale, assolvono ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti dei candidati ed hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, ai candidati non verrà inviata alcuna comunicazione personale.

ART. 7

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice sarà composta da esperti nelle materie oggetto della selezione, ai sensi della vigente normativa in tema di accesso agli impieghi.

2. La Commissione è eventualmente integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.

3. Un terzo dei posti di componente della Commissione è riservato alle donne.

ART. 8

PROVE D'ESAME

1. Le date delle prove scritte sono comunicate ai candidati almeno 15 (quindici) giorni prima del loro svolgimento.

2. Le prove d'esame si articolano in due prove scritte di natura tecnica ed un colloquio:

1^ PROVA SCRITTA: redazione di un elaborato anche sotto forma di quesiti a risposta sintetica vertente/i sulle seguenti materie:

- a. Elementi di Diritto amministrativo
- b. Elementi di Diritto tributario
- c. Elementi di Normativa in materia degli Ordini delle professioni infermieristiche
- d. Elementi di Contabilità pubblica
- e. Elementi di Contratto nazionale di lavoro delle Funzioni Centrali con particolare riferimento agli istituti giuridici ed al trattamento economico
- f. Elementi di Normativa applicabile agli acquisti di beni e servizi da parte degli Enti Pubblici non economici
- g. Elementi di Sistemi di controllo di gestione e modelli per la misurazione e la valutazione della performance e dei risultati

2^ PROVA SCRITTA: Redazione di un elaborato, nell'ambito delle materie oggetto della prima prova scritta, a carattere pratico-operativo, volto a valutare la capacità di inquadramento e risoluzione di problemi di natura gestionale.

COLLOQUIO: il colloquio è finalizzato all'accertamento dell'idoneità professionale e culturale con riferimento ai contenuti tipici del profilo di "Collaboratore amministrativo contabile". Esso verterà sulle stesse materie oggetto della prima prova scritta.

Durante il colloquio, è previsto inoltre l'accertamento:

- della conoscenza dell'utilizzo delle apparecchiature informatiche più diffuse e degli strumenti per accedere alle banche dati giuridiche;

- della conoscenza della lingua inglese.

3. A ciascuna prova è riservato un punteggio massimo di 30/30. Sono ammessi al colloquio i candidati che in ciascuna prova scritta avranno riportato una votazione non inferiore a 21/30. Il colloquio si intende superato da coloro che conseguono una votazione non inferiore a 21/30.

4. I componenti della commissione si esprimono in maniera individuale e, successivamente, in maniera collegiale per l'attribuzione del punteggio che è rappresentato dalla media aritmetica dei singoli giudizi. Le valutazioni individuali dei componenti e quelle collegiali sono riportate negli atti della commissione.

5. I concorrenti ammessi dovranno presentarsi nel luogo e nell'ora indicati muniti di idoneo e valido documento di riconoscimento. La mancata o ritardata presenza sarà causa di esclusione dal concorso.

6. Durante le prove non sarà consentita la consultazione di alcun tipo di testo; non saranno ammessi, altresì in aula computer portatili o palmari, telefoni cellulari o altri mezzi di comunicazione con l'esterno.

7. Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che sia trovato in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, le materie della prova, sarà escluso dal concorso.

ART. 9

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La Commissione esaminatrice conclude i propri lavori stilando la graduatoria di merito.

2. La graduatoria di merito deve essere compilata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio totale conseguito dai singoli candidati con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'articolo 5 del DPR 487/1994.

3. Per punteggio totale si intende la somma dei punti ottenuti nelle votazioni riportate nelle singole prove d'esame.

4. La Commissione, terminati i propri adempimenti, trasmette gli atti al Responsabile del procedimento il quale, previa verifica della regolarità del procedimento espletato

dalla Commissione stessa, propone la graduatoria del concorso al comitato Centrale della FNOPI che approva la stessa.

5. Il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso è pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI - Amministrazione trasparente sezione "Bandi di concorso".

6. Le pubblicazioni di cui al comma 5 hanno valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge per tutti i partecipanti alla presente procedura concorsuale.

7. Per la validità della graduatoria si applicano le disposizioni vigenti per tempo.

ART. 10

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria formulata dalla Commissione esaminatrice ed approvata dalla Federazione sarà utilizzata secondo il seguente ordine di priorità:

- a. Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche
- b. Ordine di Bergamo
- c. Ordine di Brescia
- d. Ordine di Ferrara
- e. Ordine di Frosinone
- f. Ordine di Modena
- g. Ordine di Napoli
- h. Ordine di Reggio Emilia
- i. Ordine di Sassari
- j. Ordine di Torino

2. Nell'ambito del totale dei posti complessivi messi a concorso, ciascun ente, seguendo l'ordine di cui al punto precedente, procederà ad invitare i candidati vincitori sulla base della loro collocazione nella graduatoria di merito: il primo avrà, dunque, la possibilità di accettare tra tutte le destinazioni possibili, dal secondo in poi, sarà possibile accettare tutte le destinazioni possibili residue sino all'ultimo candidato a cui sarà assegnata l'ultima sede disponibile.

3. La rinuncia di un candidato all'assunzione presso uno o più enti non comporta la decadenza della graduatoria.

4. La rinuncia di un candidato a tutte le proposte di destinazione comporta la decadenza della graduatoria.

ART. 11

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

1. Ai vincitori del concorso, la nomina e la data in cui prendere servizio saranno comunicate mediante PEC o A/R, ognuno dall'amministrazione assegnataria a seguito della convocazione con le modalità di cui al precedente articolo 10.

2. I candidati dichiarati vincitori saranno assunti in prova, mediante stipulazione del contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro subordinato, nella categoria B.

3. All'atto dell'assunzione in servizio il dipendente è tenuto a comprovare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego, come specificati nell'art. 2 del presente bando.

4. La dichiarazione relativa al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti politici deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di sanzioni penali.

5. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di certificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono acquisiti d'ufficio da questo Ente su indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro.

6. La mancata presentazione dei vincitori entro il termine fissato dall'Amministrazione si considera come rinuncia alla nomina.

7. Il periodo di prova avrà una durata di quattro mesi e non potrà essere prorogato o rinnovato alla scadenza.

8. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

9. L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando, qualora ne rilevasse la necessità, l'opportunità senza che i candidati possano avanzare diritti o pretese.

10. L'assunzione dei vincitori è comunque subordinata all'inesistenza di vincoli finanziari o di altra natura, imposti dalle leggi, che precludano, limitino o vietino il reclutamento di nuovo personale.

ART. 12

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al personale assunto a tempo indeterminato con il profilo di "Collaboratore amministrativo contabile". – Cat. B - si applica il trattamento giuridico, economico e previdenziale previsto dai CCNL del Comparto Funzioni centrali vigente al momento dell'assunzione. Competono, inoltre, la 13^a mensilità, l'assegno per il nucleo familiare se dovuto e ogni altro emolumento accessorio previsto. Tutti gli emolumenti sono soggetti alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi delle disposizioni contenute Regolamento dell'Unione Europea 27-4-2016 n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati dalla FNOPI, in qualità di titolare del trattamento, per le finalità di gestione della selezione di che trattasi e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro anche dall'OPI, che procederà all'assunzione, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Con riferimento a tali trattamenti l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato Regolamento Europeo.

3. Responsabile del trattamento dei dati inerenti alla procedura di selezione è il DPO della FNOPI.

ART. 14

RISERVA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Le Amministrazioni si riservano, comunque, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti tramite la procedura avviata con il presente bando nel caso in cui si renda impossibile procedere per eventi imprevedibili o per effetto di disposizioni legislative che pongono limiti alle assunzioni.

2. Le Amministrazioni si riservano, inoltre, la possibilità di non procedere alla copertura dei posti di cui al presente bando, qualora abbia esito positivo la procedura avviata contestualmente ai sensi dell'art. 34bis del D.L.gs. 165/2001 che ha carattere prioritario.

ART. 15

PUBBLICAZIONE

1. Il presente bando di concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale della FNOPI nella sezione Amministrazione trasparente - "Bandi di concorso" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, 4° serie, Speciale "Concorsi ed Esami".

ART. 16

INFORMAZIONI

1. Per informazioni sulla procedura di presentazione delle domande i candidati possono rivolgersi tramite mail all' indirizzo selezione.pa@randstad.it